



TRIBUNALE DI CUNEO
Il Giudice Delegato

Nella procedura n. 13 / 2024

Rif: Atto N. 10

Liquidazione: STEFANIA VILLELLA

Liquidatore STEFANIA BORGOGNONE

Letta l'istanza del Liquidatore;

letti i documenti allegati;

letta la Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 17-1706 *Legge regionale n. 8/2017, articolo 2. Modifiche alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, di approvazione, per il triennio 2023-2025, delle Misure A e B afferenti al "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", con dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00*

Rilevato che la stessa prevede come Misura B, *una dotazione finanziaria di euro 852.000,00 finalizzata ad erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ed a coloro che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata con accredito sul conto della procedura;*

rilevato che in base all'allegato B1 la misura contribuisce all'esdebitazione in presenza di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata. *Gli OCC, (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, possono presentare per ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento una sola domanda di contributo. Sono ammissibili domande di contributo riferite a procedure con incarico conferito all'OCC a partire dal 1° gennaio 2023.*

Rilevato che l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari ad euro 4.000,00 da mettere integralmente a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso e da erogarsi a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto pertanto che trattasi di sopravvenienza attiva da acquisire per intero alla procedura e, ove erogata, andrà ad aumentare l'attivo messo a disposizione dei creditori;

ritenuto che, stante la natura e la finalità della erogazione, la stessa deve essere



richiesta senza costi per la procedura né per il debitore, laddove il compenso per l'OCC/Liquidatore per la redazione e la presentazione della istanza (attività quindi ordinariamente finalizzata all'acquisizione di attivo sopravvenuto) sarà liquidato - unitamente agli esborsi documentati- dal Giudice in esito alla procedura secondo i parametri di legge (potendo anche essere quindi maggiore di quello preventivato visto l'incremento dell'attivo per la somma di euro 4.000,00 erogata da Finpiemonte);

P.Q.M.

Autorizza quanto richiesto alle condizioni di cui in parte motiva.

Dispone a cura della Cancelleria la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito Web del Tribunale.

Si comunichi.

Cuneo 7 novembre 2025

Il Giudice Delegato
Dott. Roberta Bonaudi

